



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Regolamento recante la disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di Accesso Civico di cui agli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. - Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 giugno 2017, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 90/2017 – Verb. 331

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127, recante *“Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)”*;

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante *“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n.165”*;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26.05.2015 e di cui avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore a far data dal 1° giugno 2015;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTI in particolare gli articoli 5 e 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che disciplinano rispettivamente l'Accesso Civico e le esclusioni e i limiti all'accesso civico;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la delibera dell'ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 con cui detta Autorità ha adottato le "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013";

CONSIDERATO che nelle suddette Linee Guida, l'ANAC suggerisce, ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza, l'adozione, entro il 23 giugno 2017, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle diverse tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione;

VISTA la circolare n. 2 del 6 giugno 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);

VISTA la delibera n. 5/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 27 gennaio 2017 con cui è stato approvato il documento "Ciclo integrato della performance - anti corruzione e trasparenza 2017-2019 del CNR";

VISTA la relazione del Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza del CNR, di accompagnamento allo schema di "Regolamento recante la disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di Accesso Civico di cui agli articoli 5 e 5 bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.", trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0041574 del 22 giugno 2017;

VISTO il testo dello schema del suddetto regolamento;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di approvare l'unito Regolamento recante la disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di Accesso Civico di cui agli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., secondo il testo riportato in allegato che è parte integrante della presente delibera.

2. Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari alla divulgazione, adozione e attuazione del Regolamento recante la disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di Accesso Civico di cui agli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., di cui al punto 1, in stretto raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Massimiliano Di Bitetto

Regolamento recante la disciplina e le misure organizzative per l'esercizio del diritto di Accesso Civico di cui agli articoli 5 e 5 bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Indice

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto

TITOLO I - Accesso civico

Art. 3 Oggetto, finalità e legittimazione soggettiva dell'accesso civico

Art. 4 Domanda di accesso civico

Art. 5 Termini del procedimento dell'accesso civico

Art. 6 Responsabile del procedimento di accesso civico

Art. 7 Potere sostitutivo

Art. 8 Domanda di riesame

Art. 9 Ricorsi

TITOLO II - Accesso generalizzato

Art. 10 Oggetto, finalità e legittimazione soggettiva dell'accesso generalizzato

Art. 11 Domanda di accesso generalizzato

Art. 12 Soggetti controinteressati all'accesso generalizzato

Art. 13 Termini del procedimento dell'accesso generalizzato

Art. 14 Esclusioni

Art. 15 Limiti a tutela di interessi pubblici

Art. 16 Limiti a tutela di interessi privati

Art. 17 Domanda inammissibili

Art. 18 Domanda accolta

Art. 19 Domanda respinta

Art. 20 Domanda di riesame

Art. 21 Ricorsi

Art. 22 Tutela dei controinteressati

Titolo III – Disposizioni comuni

Art. 23 Monitoraggio

Art. 24 Registro

Art. 25 Disposizioni finali

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “decreto trasparenza”, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- b) “accesso documentale”, il diritto di coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi. Tale accesso è disciplinato dal capo V della L. 07 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n.184, nonché dal Regolamento appositamente adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento del Direttore Generale f.f. n. 62 in data 8 novembre 2007;
- c) “accesso civico”, il diritto di chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo (art. 5, comma 1, del decreto trasparenza);
- d) “accesso generalizzato”, il diritto di chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. (art. 5, comma 2, del decreto trasparenza);
- e) “RPCT”, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’art. 43 del decreto trasparenza;
- f) “ufficio”, ciascun ufficio/struttura dell’Amministrazione Centrale;
- g) “struttura scientifica”, ciascun Dipartimento e Istituto della rete scientifica.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico e di accesso generalizzato.

TITOLO I - Accesso civico

Articolo 3

Oggetto, finalità e legittimazione soggettiva dell'accesso civico

1. L'accesso civico è disciplinato dall'art.5, comma 1, del decreto trasparenza e il suo esercizio è circoscritto agli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
2. La finalità dell'accesso civico è quella di rimediare all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di atti, documenti e informazioni previsti dalla vigente legislazione.
3. L'esercizio dell'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
4. L'esercizio dell'accesso civico, riguardando dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, non richiede l'accertamento dell'esistenza di eventuali controinteressati e nessuna comunicazione al riguardo è dovuta a soggetti terzi diversi dal richiedente.

Articolo 4

Domanda di accesso civico

1. La domanda di accesso civico non è motivata, ma deve contenere le complete generalità del richiedente, con i relativi recapiti e numeri di telefono, ed identificare i dati, le informazioni o i documenti oggetto di obbligo di pubblicazione.
2. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Ente dispone.
3. La domanda di accesso civico può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, ovvero a mezzo posta con raccomandata A/R, fax o consegna a mano¹.

¹ Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

4. La domanda di accesso civico può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio/struttura scientifica che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che trasmette l'istanza stessa all'ufficio/struttura scientifica che detiene i dati;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che trasmette l'istanza stessa all'ufficio/struttura scientifica che detiene i dati.

5. Il responsabile dell'ufficio/struttura scientifica che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti cura la fase istruttoria del procedimento, comunicandone l'esito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo 5

Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente.
2. In caso di accoglimento il RPCT dispone la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Articolo 6

Responsabile del procedimento di accesso civico

1. Responsabile del procedimento di accesso civico è il RPCT.
2. Ai sensi dell'art. 43 del decreto trasparenza il RPCT ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale agli obblighi di pubblicazione, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene anche effettuata all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai fini dell'attivazione dei procedimenti di rispettiva competenza in tema di responsabilità.

Articolo 7

Potere sostitutivo

1. In caso di ritardo o mancata risposta alla domanda di accesso civico da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico entro i termini di cui all'art.2, comma 9 bis, della L. n.241/1990.

Articolo 8

Domanda di riesame

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 5, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.

Articolo 9

Ricorsi

1. In caso di inerzia o rigetto della domanda da parte del titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 7, contro la decisione dell'ufficio/struttura scientifica o, in caso di richiesta di riesame di cui all'art. 8, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO II Accesso generalizzato

Art. 10

Oggetto, finalità e legittimazione soggettiva dell'accesso generalizzato

1. Il diritto di accesso generalizzato è disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza e il suo esercizio comprende tutti gli atti e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del decreto trasparenza e dalle norme del presente titolo.
2. La finalità dell'accesso generalizzato è quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
3. L'esercizio dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Articolo 11

Domanda di accesso generalizzato

1. La domanda di accesso generalizzato, può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal d.lgs.n. 82/2005, ovvero a mezzo posta con raccomandata A/R, fax o consegna a mano².
2. La domanda di accesso generalizzato può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:
 - all'ufficio/struttura scientifica che detiene i dati o i documenti;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che trasmette tempestivamente l'istanza stessa all'ufficio/struttura scientifica che detiene i dati.
3. La domanda di accesso generalizzato non è necessariamente motivata, ma identifica i dati o i documenti richiesti.

² Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa ~~deve~~ essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

4. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni dell'art. 11 del Regolamento relativo alle modalità e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi del CNR, adottato con provvedimento del Direttore Generale n.22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento del Direttore Generale f.f. n. 62 in data 8 novembre 2007. Nel caso di rilascio di copie cartacee è previsto il pagamento di euro 0,26 per ogni foglio salvo maggiorazioni per formati speciali o su carte particolari. Nel caso di rilascio su altri sistemi di riproduzione (CD, chiavette USB, ecc.) è previsto il rimborso di quanto effettivamente sostenuto dall'Ente.

5. Ai fini dell'accesso generalizzato l'Ente non è tenuto a formare, a raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali sono contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Ente.

Articolo 12

Soggetti controinteressati all'accesso generalizzato

1. L'Ufficio/struttura scientifica che cura l'istruttoria dell'accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta di accesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5 bis, comma 2, del decreto trasparenza:

a) protezione dei dati personali, in conformità al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196;

b) libertà e segretezza della corrispondenza;

c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'Ente (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, titolari di posizione organizzativa, dipendenti, componenti di altri organismi), se portatrici degli interessi di cui al comma 2.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, ed accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, l'Ente provvede sulla richiesta di accesso.

Articolo 13

Termini del procedimento

1. Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati, tale termine è sospeso per 10 giorni, al fine di consentire agli stessi di presentare eventuale motivata opposizione.

2. In caso di accoglimento l'ufficio/struttura scientifica competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

3. Qualora la richiesta di accesso generalizzato sia stata accolta nonostante l'opposizione del controinteressato, l'Ente, salvi i casi di comprovata indifferibilità, è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al giudice amministrativo.

4. L'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso generalizzato sono motivati unicamente con riferimento ai casi e limiti stabiliti dall'art. 5 bis del decreto trasparenza e dagli artt.14, 15 e 16 del presente titolo.

Articolo 14

Esclusioni

1. L'accesso generalizzato è sempre escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della L. n. 241/1990.

Articolo 15

Limiti a tutela di interessi pubblici

1. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento. Allo stesso modo, si consentirà l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell'interesse sotteso alla tutela degli interessi pubblici di cui sopra sia assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto del dato o del documento richiesto.

Articolo 16

Limiti a tutela di interessi privati

1. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali delle sole persone fisiche;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi privati di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

Allo stesso modo, si consentirà l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione dell'interesse sotteso alla tutela degli interessi privati di cui sopra sia assicurato dal diniego di accesso di una parte soltanto del dato o del documento richiesto.

3. La domanda di accesso generalizzato avente ad oggetto dati e documenti relativi a dati personali è respinta se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca, o possa arrecare, un pregiudizio concreto alla protezione dei predetti dati personali. E' tuttavia fatta salva la possibilità di accogliere l'istanza oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato³.

Articolo 17

Domanda inammissibile

1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati o i documenti richiesti con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto⁴.
2. Non sono altresì ammissibili domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell'Ente⁵.
3. Non sono ammissibili domande meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Ente dispone.

Articolo 18

Domanda accolta

1. Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, l'ufficio/struttura scientifica trasmette al richiedente tempestivamente e, comunque, non oltre i trenta giorni previsti dall'articolo 10, i dati e i documenti richiesti.
2. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio/struttura scientifica comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte

³ Si veda il paragrafo 8.1. pagina 21 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1309.

⁴ Si veda il paragrafo 4.2 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1309 *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013.*

⁵ Corte di Giustizia UE, Tribunale prima sezione ampliata, 13 aprile 2005 causa T 2/03.

dei controinteressati, l'ufficio/struttura scientifica trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.

Articolo 19

Domanda respinta

1. Se la domanda di accesso generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli articoli precedenti e dal decreto trasparenza.
2. L'ufficio/struttura scientifica trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai controinteressati.

Articolo 20

Domanda di riesame

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 10, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.
3. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
4. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso fino alla ricezione del parere del Garante, e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Articolo 21

Ricorsi

1. Contro la decisione dell'ufficio/struttura scientifica o, in caso di richiesta di riesame di cui all'art. 20, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs.2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 22

Tutela dei controinteressati

1. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l'ordinamento riconosce al richiedente.

2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 20, ovvero ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

TITOLO III - Disposizioni comuni

Articolo 23

Monitoraggio

1. Gli uffici/strutture scientifiche comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla struttura indicata nel sito Amministrazione Trasparente dell'Ente, competente al monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza, gli esiti delle istanze di accesso presentate.
2. In ogni caso, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può sempre verificare presso gli uffici/strutture l'esito delle istanze presentate e le decisioni assunte.

Articolo 24

Registro

1. Al fine di avere il controllo generale sulla tipologia di dati, documenti, informazioni oggetto delle istanze di accesso civico, di accesso generalizzato e di accesso documentale, è istituito il "*Registro delle domande di accesso*". La gestione e l'aggiornamento del Registro sono assegnate alla struttura competente al monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza, con la sovrintendenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il Registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'ufficio/struttura scientifica che ha gestito il procedimento di accesso, i controinteressati individuati, l'oggetto della domanda d'accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data, delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso, nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.
3. Il Registro è pubblicato, oscurando eventuali dati personali, e aggiornato ogni sei mesi in "*Amministrazione trasparente*", "*Altri contenuti – accesso civico*".

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione i principi generali e le disposizioni del decreto trasparenza, le altre leggi e le linee guida adottate dall'ANAC in materia.